

Atto. C. C. N. 21/2019

Regolamento per la definizione agevolata dell'entrata comunale relativa alla tassa rifiuti non riscossa a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di STATTE

Articolo 1. *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2. *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3. *Atti esclusi dalla definizione agevolata*

Articolo 4. *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 5. *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 6. *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 7. *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

Articolo 8. *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

Articolo 9. *Disposizioni finali*



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate relative alla tassa rifiuti (TARSU, TARES, TARI), non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2007 al 2017.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la “definizione agevolata” delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2007 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di tributo, addizionali ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi



relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 4 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.
2. L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale.
3. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, del debito per il quale intende aderire, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite. Nell'istanza il debitore indica altresì se intende versare in unica soluzione o dilazionare il pagamento così come previsto dal successivo art. 5.
4. L'istanza deve essere indirizzata al Comune di Statte, che provvederà ad inoltrarla al concessionario della riscossione.
5. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 5 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il concessionario della riscossione, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario comunica entro il **31 dicembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché per l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

Versamento unico: entro il mese di febbraio 2020.

Rateizzazione:

- per importi fino a € 2.000,00: versamento in due rate di pari importo entro i mesi di febbraio 2020 e maggio 2020;
- per importi superiori a € 2.000,00 e fino a € 8.000,00: versamento in tre rate di pari importo entro i mesi di febbraio 2020, maggio 2020 e agosto 2020;



- per importi superiori a € 8.000,00 e fino € 20.000,00: versamento in quattro rate di pari importo entro i mesi di febbraio 2020, maggio 2020, agosto 2020 e novembre 2020;
- per importi superiori a € 20.000,00: versamento in cinque rate di pari importo entro i mesi di febbraio 2020, maggio 2020, agosto 2020, novembre 2020 e febbraio 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale.

Alle entrate rateizzate si applica il punto 3.5 dell'allegato 4.2 dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/11.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2018, fino al pagamento della prima o unica rata di cui all'art.4.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 34/2019.

